



Città di  
**TREVIGLIO**

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_del gg/mm/aaaa

### **Art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente Regolamento si applica al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura, esterne o interne agli edifici e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali, ricreative ed assimilabili od all'utilizzo di macchinari ed impianti, compreso il rumore prodotto dal traffico veicolare nelle sue diverse forme.

Il presente Regolamento non si applica alle sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno, in quanto soggette a normativa specifica.

Sono abolite, a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le norme in materia di inquinamento acustico emanate anteriormente dall'Amministrazione Comunale di Treviglio che interagiscono con le presenti disposizioni, fatte salve le norme che disciplinano specificatamente attività o situazioni non contemplate nel presente Regolamento o contemplate nell'ambito di una fattispecie generale.

### **Art. 2 - Normativa di riferimento**

Le norme di riferimento sono:

- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro in materia di inquinamento acustico" ed i relativi decreti applicativi, che stabiliscono, fra l'altro, le competenze delle pubbliche amministrazioni, i valori limite del rumore, le definizioni tecniche, gli obblighi relativamente ai piani di risanamento acustici, le tecniche di rilevamento, i requisiti acustici degli edifici, le disposizioni in materia di impatto e clima acustico; la legge è stata successivamente modificata con il D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";
- il D.P.C.M. 5-12-1997 in relazione alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- la Legge Regionale n. 13/2001 e relative deliberazioni della Giunta Regionale, che danno disposizioni e indicazioni tecniche in merito ai piani di risanamento, alla redazione della classificazione acustica del territorio comunale e della documentazione previsionale di impatto e di clima acustico;
- la delibera della Giunta regionale n. 6906 del 16 novembre 2001, relativa ai criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese, da presentarsi ai sensi della L. 447/1995;
- le delibere della Giunta regionale n. 9776 del 02/07/2002 e n. 11349 del 10/02/2010, relative ai criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;
- le delibere della Giunta regionale n. 8313 del 8 marzo 2002, n. 1217 del 10 gennaio 2014, n. 7477 del 4 dicembre 2017 e n. 4025 del 14 dicembre 2020, relative ai criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico.

### **Art. 3 - Classificazione acustica del territorio comunale**

Il territorio del Comune di Treviglio, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 447/95 e successive integrazioni e modificazioni, viene suddiviso in zone in ragione della destinazione d'uso e della necessità di salvaguardia della quiete pubblica, come riportato nel documento "Classificazione Acustica del Territorio Comunale" e nella relativa planimetria, entrambi allegati al presente regolamento.

Le successive modifiche delle destinazioni urbanistiche o del sistema viabilistico e infrastrutturale dovranno essere compatibili con il presente regolamento o dovranno modificarne le previsioni, avendo cura di ricomporre un quadro normativo coerente, finalizzato alla tutela della salute e della qualità della vita.

### **Art. 4 - Valori di rumore**

Ad ogni zona prevista dalla classificazione acustica del territorio comunale vengono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione e i valori di qualità in ragione della classe di appartenenza, secondo quanto stabilito dal DPCM 14/11/1997, dal DPR n. 459 del 18/11/1998, e dal DPR n. 142 del 30/03/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. I valori in vigore al momento dell'approvazione del presente regolamento e applicabili al momento in considerazione delle infrastrutture presenti sul territorio comunale, sono riportati nelle allegate tabelle 1, 2 e 3.

#### **Art. 5 - Piani di risanamento acustico**

Le aziende ed i gestori dei servizi di pubblico trasporto o delle relative infrastrutture, qualora siano interessate dal superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, predispongono il relativo piano di risanamento acustico e lo trasmettono al Comune per l'approvazione, in conformità alle modalità ed ai contenuti previsti dalla normativa vigente.

Per i piani di contenimento e abbattimento del rumore relativamente ai servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture si applica quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29/11/2000.

Per casi di gravi situazioni di inquinamento acustico, il Comune, sentito il parere dell'ARPA di Bergamo, può prescrivere tempi di adeguamento più brevi di quelli previsti dal progetto.

Il Comune provvede ad informare le aziende interessate alla predisposizione dei piani di risanamento e verifica che le stesse provvedano entro i termini previsti.

L'Amministrazione Comunale provvede ad approvare il Piano di risanamento acustico, di cui all'art. 7 della Legge n. 447/95.

Il Piano di risanamento deve essere redatto in conformità alla classificazione acustica del territorio comunale, essere coordinato con il sistema della viabilità e tener conto dei vincoli territoriali esistenti nonché dei piani di risanamento presentati dalle aziende e dai gestori dei servizi di pubblico trasporto.

Il Piano di risanamento acustico comunale deve prevedere priorità di intervento per i casi di:

- superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, comma 1, lettera g) della L. 447/95,
- presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A).

#### **Art. 6 - Vigilanza e controllo**

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico per attività che riguardano il solo territorio comunale sono svolte dal Comune, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA) o altro soggetto competente in acustica così come previsto dalla Legge n. 447/1995, dalla L.R. n. 13/2001, nonché dalla deliberazione regionale 17 maggio 2006 n. 8/2651.

Sono di competenza del Comune la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, nei limiti di cui all'art.6 della Legge 26/11/95 n.447.

Il Sindaco ovvero il dirigente competente per materia, su proposta dell'ente di controllo o di altro soggetto di cui al comma 1, emette provvedimenti affinché le cause del superamento dei limiti consentiti siano rimosse.

Le funzioni di vigilanza e controllo diretto sul rispetto delle prescrizioni formulate nelle autorizzazioni o nelle ordinanze comunali (emanate in via generale o specifica), nonché sul rispetto delle condizioni autocertificate dai titolari delle attività che possono generare rumore, spettano al Comune, che le svolge tramite il personale della Polizia Locale e del Servizio Ambiente, con il supporto dell'ARPA.

Qualora l'ARPA non possa fornire il servizio richiesto in tempo utile, il Comune potrà avvalersi di un laboratorio privato accreditato.

#### **Art. 7 - Modalità di misura del rumore**

Per le modalità di misura del rumore, la strumentazione e le definizioni tecniche, si rimanda a quanto specificato dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 - Valutazione previsionale di impatto acustico**

Gli adempimenti in materia di inquinamento acustico gravanti sulle imprese sono disciplinati dalla normativa statale e regionale.

La realizzazione di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e qualunque titolo abilitativo alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture o all'esercizio di attività produttive che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica, sono soggetti all'obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica.

In presenza di fonti di rumore significative, la documentazione sopra citata dovrà contenere una relazione tecnica dettagliata che descriva in particolare le sorgenti sonore interne ed esterne presenti nell'insediamento, i risultati di opportune rivelazioni fonometriche effettuate, la previsione dell'incremento sonoro prodotto dalle sorgenti suddette, le misure tecniche od organizzative adottate per il rispetto dei limiti di zona.

Ai medesimi obblighi sono sottoposte domande e notifiche relative alla modifica degli impianti, infrastrutture o cicli lavorativi delle attività sopra citate.

Sono altresì tenuti a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico (redatta nei termini di cui al paragrafo precedente) i soggetti, pubblici o privati, titolari di progetti relativi alla realizzazione, alla modifica ed al potenziamento delle seguenti opere/attività:

- aeroporti, aviosuperfici, elisuperfici ed eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni;
- discoteche;
- scuole di musica;
- circoli privati ove sono presenti macchinari o impianti rumorosi, installati in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali sono presenti locali destinati ad abitazione e che durante lo svolgimento delle loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti o bevande, per l'aspirazione, la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione e che funzionino anche in periodo notturno;
  - b. utilizzo di impianti di diffusione sonora o svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
  - c. utilizzo di spazi all'aperto.
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Qualora una delle suddette opere sia soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, il Comune nell'esprimere il parere di competenza, tiene conto anche dei contenuti degli elaborati relativi all'impatto acustico.

#### **Art. 8 bis - Valutazione previsionale di clima acustico**

I soggetti interessati alla realizzazione di:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali, case e istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto superiore a 50;
- c) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- d) nuove insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art.8 della L. 447/1995;<sup>(1)</sup>

devono presentare al Comune di Treviglio una valutazione previsionale del clima acustico dell'area interessata alla loro realizzazione, congiuntamente alla richiesta di approvazione del relativo progetto ad esclusione dei nuovi insediamenti residenziali di cui al punto d) per i quali la valutazione è

sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

NOTA: <sup>(1)</sup> Ad esclusione delle strade di cui al b), comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 per le quali ci si riferisce ai valori delle fasce di pertinenza di cui al D.P.R. 142/2004, e delle ferrovie per le quali la fascia di larghezza è pari a mt 100 individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, si intendono per prossime le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali poste a mt 50 dalle opere di cui ai punti c)-d)-e) del menzionato art. 8. Nel caso la discoteca (punto c) svolga attività all'aperto, tale distanza è determinata in mt 200.

#### **Art. 8 ter - Valutazione previsionale di impatto acustico – Esclusioni**

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B previsto dall'art.4 del DPR n.227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dalla classificazione acustica di questo Comune.

Per le attività diverse da quelle indicate nell'Allegato B previsto dall'art. 4 del DPR 227/2011, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica di questo Comune, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

#### **Art. 8 quater - Consumazioni alimenti e bevande su aree all'aperto pubbliche e private**

Al fine di tutelare l'interesse pubblico della sicurezza e della salute, alle attività di cui alle categorie da 1 a 8 indicate nell'allegato B del DPR n. 227/2011 <sup>(2)</sup>, escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico, è consentito l'utilizzo di spazi all'aperto o dehors, pubblici o privati, di cui hanno la disponibilità o la concessione, nella fascia oraria notturna, limitatamente dalle ore 22 alle ore 24.

La qualità di titolare della gestione degli esercizi sopra indicati comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la sicurezza urbana e l'interesse pubblico di rispetto delle occupazioni e del riposo delle persone e pertanto, fatte salve particolari prescrizioni contenute nei provvedimenti o contratti concessori delle aree pubbliche o private, è fatto:

- **assoluto divieto di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali,**
- obbligo di vigilare ed intervenire al fine di evitare possibili situazioni di disturbo alla quiete pubblica ed il superamento dei limiti acustici di zona generati dal comportamento degli avventori (schiamazzi, intralcio alla viabilità o parcheggio di veicoli in corrispondenza del locale fuori dagli spazi consentiti, ecc.);

Inoltre, dopo l'orario indicato al comma 1 del presente articolo, ai titolari della gestione degli esercizi, è fatto:

- obbligo di invitare gli avventori a liberare le aree pertinenziali esterne;
- divieto di conferire rifiuti e vetri nei contenitori esterni all'esercizio o su aree all'aperto limitrofe;
- divieto di produrre rumori che provochino disturbo alla quiete pubblica ad esempio causati dalla rimozione di tavoli e sedie, pulizie ecc.

NOTA: <sup>(2)</sup> Elenco attività di cui alle categorie da 1 a 8 indicate nell'allegato B del DPR n.227/2011:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.

### **Art. 9 – Rilascio di agibilità, abitabilità, autorizzazioni o nulla osta**

Nei casi per i quali il soggetto richiedente è tenuto a redigere la documentazione di impatto acustico, il servizio comunale competente al rilascio dell'atto finale acquisisce il parere dell'ARPA sulla documentazione relativa all'impatto acustico o sulla valutazione previsionale del clima acustico prima del rilascio di autorizzazioni o permessi, fatta salva la possibilità che venga presentata un'autocertificazione che attesti il rispetto dei valori limite previsti per la zona ove è ubicato l'immobile o l'attività.

Il rilascio del certificato di agibilità o di altre autorizzazioni o permessi, è subordinato all'accertamento della conformità delle opere e degli impianti a quanto previsto nella documentazione relativa all'impatto acustico o alla valutazione previsionale del clima acustico presentata.

Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:

- residenze e assimilabili
- uffici ed assimilabili
- alberghi, pensioni ed assimilabili
- ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
- edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Nei casi di attività soggette unicamente a presentazione di Dichiarazioni o segnalazioni certificate di Inizio Attività, il competente Ufficio comunale provvede all'acquisizione del parere dell'ARPA per l'emissione di eventuali provvedimenti restrittivi.

Le autorizzazioni relative all'esercizio di attività che comportano la diffusione sonora all'aperto, per quanto quest'ultima sia compatibile con la classificazione acustica della zona, devono prevedere gli stessi limiti d'orario previsti per le attività corrispondenti indicate nella tabella 4 (vedi punto 17 Tab. 4), qualora nel raggio di 200 metri dalla fonte sonora siano presenti delle abitazioni.

### **Art. 10 – Pianificazione urbanistica**

Nella redazione del Piano di Governo del Territorio, di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

### **Art. 11 – Rumore da traffico veicolare**

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è fatto obbligo, nell'utilizzo di tali mezzi, di assumere comportamenti tali da ridurre al minimo la rumorosità prodotta.

In particolare è vietato:

- utilizzare segnalazioni acustiche al di fuori dei casi in cui sia necessario in relazione alla sicurezza della circolazione;
- effettuare partenze a scatto o altre manovre che provochino lo slittamento dei pneumatici;
- effettuare partenze a scatto o brusche frenate al di fuori dei casi in cui sia necessario in relazione alla sicurezza della circolazione;
- effettuare colpi di accelerazione a veicolo fermo, al di fuori dei casi in cui ciò sia effettuato in aree di pertinenza di autofficine o concessionari e sia necessario per operazioni di riparazione o collaudo (fatto salvo il rispetto dei limiti di zona);
- riscaldare o lasciare in moto veicoli in sosta al di fuori dei casi di cui al punto precedente (fatto salvo il rispetto dei limiti di zona);
- transitare con apparecchi radio a bordo di veicoli tenuti a volume elevato che siano chiaramente udibili all'esterno dell'abitacolo;
- transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- azionare sirene su veicoli autorizzati al di fuori dei casi necessari.

### **Art. 12 – Attività domestiche, similari e correlate**

Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona, le attività domestiche e ricreative private effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, devono avvenire in orari ed in condizioni tali da non provocare l'emissione di suoni o rumori che siano di disturbo al vicinato; particolare attenzione deve essere posta al rispetto del riposo notturno o pomeridiano.

Si considerano attività domestiche quelle connesse all'utilizzo dell'abitazione o ad attività di passatempo od hobby, escludendo le attività di costruzione, manutenzione o riparazione di strutture o impianti.

Tali attività, così come pure gli impianti tecnologici posti all'interno degli edifici, non devono rappresentare una fonte di rumore superiore alla soglia di normale tollerabilità nei riguardi degli abitanti dell'edificio in cui si genera.

Ai dispositivi antifurto installati in edifici, insediamenti o a bordo di veicoli, non si applicano i limiti di zona, ma la durata della loro emissione sonora non deve superare i 10 minuti.

I proprietari di animali, specie i cani, o le persone che li accudiscono, devono sorvegliare affinché gli stessi non siano di disturbo alla quiete pubblica.

Sono vietati gli spari, fatti salvi quelli prodotti in poligoni di tiro (nel rispetto dei limiti di zona) o nell'esercizio dell'attività venatoria, e le attività pirotecniche che prevedono lancio di razzi, scoppio di petardi e similari, fatto salvo quelle svolte nell'ambito di manifestazioni pubbliche autorizzate e in conformità con la legislazione vigente.

Nelle vie o piazze o spazi privati all'aperto è in via generale proibito l'emissione di suoni o rumori che possano essere di disturbo alla quiete pubblica; in particolare:

- sono proibiti grida, schiamazzi o canti, al di fuori di pubbliche manifestazioni autorizzate;
- l'impiego di apparecchi radio o di riproduzione sonora è ammesso a condizione che non sia fonte di disturbo della quiete pubblica;
- le operazioni di carico e scarico, specie se effettuate in orario notturno, vanno svolte adottando tutte le precauzioni al fine di prevenire la diffusione di rumori molesti.

Gli annunci pubblicitari sonori sono vietati all'interno del centro storico; nelle altre zone sono ammessi solo nella fascia oraria indicata nella tabella 4, previa autorizzazione del Comune.

### **Art. 13 – Campane**

Il suono delle campane (anche riprodotto con impianti di diffusione sonora), in considerazione del suo significato simbolico e di richiamo religioso e culturale, non è soggetto al rispetto dei valori limite relativi a ciascuna zona acustica.

Dalle ore 23.00 e fino alle ore 8.00 del mattino dovrà essere evitato il suono prolungato delle campane, che non dovrà protrarsi oltre tre minuti consecutivi e con non più di un evento sonoro ogni ora.

### **Art. 14 - Autorizzazioni in deroga**

Il Comune può concedere la possibilità di derogare ai limiti di rumore stabiliti per ciascuna zona in caso di attività a carattere temporaneo o di attività aperte al pubblico, a determinate condizioni. La deroga è autorizzata in via generale o su specifica domanda, secondo quanto previsto nella tabella 4.

Le manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale sono autorizzate alla deroga in via generale; in questo caso il servizio che organizza l'evento stabilisce condizioni di svolgimento corrispondenti a quanto stabilito per manifestazioni similari di cui alla tabella 4 "Attività soggette alla deroga su domanda".

Le attività soggette ad autorizzazione in deroga devono comunque far uso di macchinari, attrezzature e impianti conformi alle direttive comunitarie in materia di potenza acustica prodotta ed essere provviste del relativo marchio CE.

Sono soggette ad esplicita istanza di deroga al Comune le seguenti attività:

- manifestazioni sportive effettuate al di fuori degli impianti ad esse dedicati;

- manifestazioni e trattenimenti musicali;
- feste popolari, patronali o politiche;
- luna park e circhi;
- spettacoli temporanei o mobili o comunque all'aperto;
- annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli;
- altre attività di carattere temporaneo, diverse da quelle indicate nella tabella 4.

La richiesta autorizzazione in deroga dovrà essere presentata al servizio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione principale contestualmente all'istanza per il rilascio di quest'ultima (es: concessione di suolo pubblico, autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante, ecc). Nel caso in cui non sia prevista un'autorizzazione ulteriore rispetto a quella per l'impatto acustico, il servizio competente per il rilascio dell'autorizzazione in deroga è quello preposto alla tutela dell'ambiente.

La richiesta autorizzazione in deroga dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività che si intende svolgere. La richiesta di deroga dovrà comunque indicare:

- l'attività che si intende svolgere;
- l'ubicazione dell'attività e la distanza dagli edifici più prossimi;
- il tipo di impianto, strumento o attrezzatura rumorosa che si intende utilizzare;
- la durata in giorni e le ore della giornata in cui si intende svolgere l'attività e le date di inizio e di conclusione della stessa;
- il livello di rumorosità prevedibile al perimetro dell'area di pertinenza dell'attività ed all'altezza dell'obiettivo sensibile più prossimo.

**L'autorizzazione in deroga su domanda, con le relative prescrizioni, è unita o integrata all'autorizzazione principale, se prevista, ed è rilasciata nei termini previsti per quest'ultima;** nel caso di esclusiva competenza del servizio preposto alla tutela dell'ambiente, l'autorizzazione in deroga è rilasciata o espressamente negata entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Per i casi di particolare complessità, il Comune può chiedere il parere dell'ARPA, informandone il richiedente entro i termini previsti per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è protratto sino all'acquisizione del parere dell'ARPA, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il parere non pervenga, la decisione è rimessa al servizio comunale preposto alla tutela dell'ambiente.

I termini sopra indicati si interrompono in caso risulti necessario richiedere integrazioni alla documentazione tecnica allegata all'istanza e riprendono una volta ricevuto quanto richiesto.

Il Comune ha facoltà di negare la deroga in caso di svolgimento contemporaneo o consecutivo di più attività o manifestazioni, soprattutto in zone che necessitano particolare tutela, tra cui le zone di Classe II o ad esse prossime.

L'autorizzazione di deroga può non essere rilasciata qualora l'attività o la manifestazione possa influire sul regolare svolgimento di attività di scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e case di riposo.

Rimane facoltà del Comune la sospensione delle attività autorizzate che si rivelano particolarmente rumorose, ovvero formulare prescrizioni, anche diverse da quelle stabilite nella Tabella 4, in termini di orari o di limiti di rumore.

Nei capitolati di appalto il Comune prevede specifiche prescrizioni per la limitazione del rumore durante l'esecuzione delle attività, definendo i limiti di emissione e le fasce orarie da rispettare, in ragione dell'ubicazione dell'attività.



Nell'allegata Tabella 4 è riportato un elenco non esaustivo delle attività e delle condizioni per le quali è possibile autorizzare la deroga al rispetto dei limiti acustici di zona, ovvero per le quali è prevista la deroga in via generale.

E' facoltà del Comune prevedere, sia in caso di deroga in via generale che su domanda, limiti di orario più restrittivi rispetto a quelli indicati in tabella 4, specie in caso di attività particolarmente rumorose o di più attività svolte contemporaneamente.

I sistemi di allarme acustico antifurto installati negli edifici devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di dieci minuti.

In fase di gestione di un'emergenza e in occasione delle manutenzioni programmate, le emissioni dei generatori di emergenza, per esempio le pompe di drenaggio, non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a contenere i valori di emissione.

Per attività diverse da quelle elencate nella tabella 4, gli orari sono stabiliti volta per volta in ragione del tipo di attività, del luogo in cui deve essere esercitata e del valore massimo di immissione di rumore previsto ed in analogia con attività simili.

L'area del Foro Boario, che sulla tavola di azionamento allegata risulta campita come area destinata a spettacoli e manifestazioni di carattere temporaneo e/o periodico, in attesa di un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 11 della L.R. 13/2001 è soggetta al divieto di amplificazione elettroacustica in presenza di attività didattica (sia diurna che serale).

L'Area del Polo Fieristico ubicata in via Murena è campita come area destinata a spettacoli e manifestazioni di carattere temporaneo e/o periodico compreso circo e spettacoli viaggianti.

Le seguenti aree destinate ad attività rumorose temporanee individuate sulla mappa di zonizzazione con apposito simbolo grafico, sono soggette ai seguenti utilizzi:

AREA	PRESCRIZIONI DI UTILIZZO	
	FESTA DI TREVIGLIO	ALTRE MANIFESTAZIONI
Area sottopasso via Misano	Sosta per caravan, roulotte	nulla
Parcheggio via Crippa/Gerola (ad ovest del Cimitero)	Sosta per caravan, roulotte	Sosta per caravan, roulotte Sosta per altri spettacoli viaggianti
Parcheggio viale Merisio angolo via Carlo Porta	Sosta per caravan, roulotte	Sosta per caravan, roulotte Sosta per altri spettacoli viaggianti
Parcheggio via Aldo Moro	nulla	Sosta TIR

Al di fuori delle situazioni autorizzate con le modalità di cui sopra, qualsiasi attività non deve superare i limiti di rumorosità previsti per la zona interessata.

Le attività temporanee che producono emissioni di rumore superiori ai limiti di zona previsti e sono prive di autorizzazione alla deroga dagli stessi, ovvero che non rispettano le condizioni riportate nell'autorizzazione alla deroga, rilasciata in modo specifico o in via generale, sono sanzionate dal Comune secondo quanto previsto dall'art.15 e sono intimate a prendere immediati provvedimenti al fine di rispettare quanto prescritto. In caso di inottemperanza, le attività sono sospese con ordinanza.

#### **Art. 15 – Sanzioni**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale e salvo che il fatto non costituisca violazione ad altra norma di legge, si applicano le seguenti sanzioni:

- chiunque nello svolgimento di un'attività o manifestazione superi i limiti di immissione o emissione previsti è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447, che va da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 5.1650,00 euro;

## sanzione piscina

- chiunque svolga un'attività in assenza di autorizzazione per l'impatto acustico, se prevista, è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa fra 100,00 euro a 500,00 euro;
- chiunque nello svolgimento di un'attività o manifestazione non rispetti in toto o rispetti solo in parte le prescrizioni in materia di attività rumorose previste per le attività autorizzate in via generale o le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o altre prescrizioni previste dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 500,00 euro;
- nel caso l'ordinanza di cui all'art.14 venga emessa ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 26/10/1995 n. 447 (provvedimento richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente), l'inottemperanza della stessa è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 1 della stessa Legge, che va da un minimo di € 1.132,00 a un massimo di € 10.330,00; qualora invece venga emessa in assenza del verificarsi delle condizioni di cui al menzionato art. 9, l'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00;
- per tutte le altre violazioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.

**TABELLA 1****Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (DPCM 14/11/97)**

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento</b>	
	<b>Diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Notturmo (22.00-06.00)</b>
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite di immissione - Leq in dB(A) (DPCM 14/11/97)**

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento</b>	
	<b>Diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Notturmo (22.00-06.00)</b>
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

**TABELLA 2****Valori di qualità - Leq in dB(A) (DPCM 14/11/97)**

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento</b>	
	<b>Diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Notturmo (22.00-06.00)</b>
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

**TABELLA 3**

**Limiti relativi alla fascia di pertinenza per infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h**  
**Limiti assoluti di immissione - Leq in dB(A) (DPR n.459/98)**

Tempi di riferimento		
Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)	
50	40	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo
70	60	Altri ricettori in parte A della fascia
65	55	Altri ricettori in parte B della fascia

**Limiti relativi alla fascia di pertinenza per infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h**  
**Limiti assoluti di immissione - Leq in dB(A) (DPR n.459/98)**

Tempi di riferimento		
Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)	
50	40	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo
65	55	Altri ricettori

**Limiti relativi alla fascia di pertinenza per infrastrutture stradali esistenti, varianti, ampliamenti in sede in AFFIANCAMENTO A QUELLE ESISTENTI**  
**Limiti assoluti di immissione - Leq in dB(A) (DPR n.142/04)**

Tipo di strada	Fascia di pertinenza	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo		Altri ricettori	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
Autostrada, extraurbana principale, extraurbana secondaria a carreggiate separate	Fascia A (100 m)	50	40	70	60
	Fascia B (150 m)			65	55
Extraurbana secondaria a carreggiate non separate	Fascia A (100 m)	50	40	70	60
	Fascia B (50 m)			65	55
Urbana di scorrimento a carreggiate separate	Unica (100 m)	50	40	70	60
Urbana di scorrimento a carreggiate non separate	Unica (100 m)	50	40	65	55
Urbana di quartiere	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			
Locale	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			

**Limiti relativi alla fascia di pertinenza per infrastrutture stradali di NUOVA REALIZZAZIONE**  
**Limiti assoluti di immissione - Leq in dB(A) (DPR n.142/04)**

Tipo di strada	Fascia di pertinenza	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo		Altri ricettori	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
Autostrada, extraurbana principale, extraurbana secondaria a carreggiate separate	Unica (250 m)	50	40	65	55
Extraurbana secondaria a carreggiate non separate	Unica (150 m)	50	40	65	55
Urbana di scorrimento	Unica (100 m)	50	40	65	55
Urbana di quartiere	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			
Locale	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			

**TABELLA 4**

**Elenco non esaustivo di attività a carattere temporaneo per le quali è prevista la deroga al rispetto dei limiti di zona di cui all'art.14**

**ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DEROGA IN VIA GENERALE**

<b>Pos</b>	<b>Attività</b>	<b>Orari e giorni consentiti per la deroga dai limiti</b>	<b>Ulteriori previsioni</b>
1	Cantieri edili e stradali	Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30, nei soli giorni feriali ed il sabato mattina Per i cantieri stradali al di fuori del centro abitato: dalle 7.00 alle 19.30, nei soli giorni feriali ed il sabato mattina	Nelle zone di classe VI non vi sono limiti di orario, salvo il caso in cui ci siano abitazioni nel raggio di 50 metri, nel qual caso valgono gli orari della colonna adiacente
1b	Cantieri ferroviari	Per le operazioni del cantiere base presso la Stazione Centrale e per i lavori in linea: dalle ore 22.00 alle ore 6.00 nei giorni feriali. Per il carico/scarico dei materiali presso il cantiere base della Stazione Centrale: dalle ore 7.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali	Per le operazioni in fascia notturna dei giorni feriali la prima deroga decorre da lunedì ore 22.00 mentre l'ultima deroga termina il sabato mattina ore 6.00
2	Cantieri di costruzione o manutenzione di linee telefoniche, di reti di distribuzione dell'energia elettrica, del metano e dell'acqua potabile	Dalle 7.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi. L'uso di macchinari molto rumorosi (es: martelli pneumatici, motori a scoppio, ecc.) è consentito solo dopo le 8.00	Nelle zone di classe VI non vi sono limiti di orario, salvo il caso in cui ci siano abitazioni nel raggio di 50 metri, nel qual caso valgono gli orari della colonna adiacente
3	Costruzione, manutenzione o altri interventi relativamente a impianti o strutture all'interno o all'esterno di edifici	Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30, nei soli giorni feriali ed il sabato mattina	Nelle zone di classe VI non vi sono limiti di orario, salvo il caso in cui ci siano abitazioni nel raggio di 50 metri, nel qual caso valgono gli orari della colonna adiacente
4	Mercati e vendite ambulanti	Dal 01/10 al 31/03: dalle 7.00 alle 18.00 Dal 01/04 al 30/09: dalle 7.30 alle 19.00	Non è consentito l'uso di altoparlanti
5	Utilizzo di attrezzature da giardino e utilizzo di macchine agricole all'interno del centro abitato	Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali Il sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00	Per i manutentori del verde pubblico comunale: - dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 nei giorni feriali. - per situazioni emergenziali nessun limite
6	Utilizzo di attrezzature da giardino e utilizzo di macchine agricole all'esterno del centro abitato	Dalle ore 7.30 alle ore 20.00, nei soli giorni feriali Nei giorni festivi dalle 9.00 alle 20.00	Nelle zone di classe VI e nelle zone urbanistiche a destinazione agricola non vi sono limiti di orario, salvo il caso in cui ci siano abitazioni nel raggio di 50 metri, nel qual caso valgono gli orari della colonna adiacente
7	Attività di riparazione, manutenzione o altri interventi relativamente a impianti o strutture, svolte da privati all'interno o all'esterno della propria abitazione	Nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00. Nei giorni festivi dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00	
8	Raccolta rifiuti	Dalle ore 6.00 alle ore 24.00	

9	Pulizia strade	Dalle ore 5.00 alle ore 22.00	
10	Spazzamento stradale della neve	Dalle ore 0.00 alle ore 24.00	
11	Manifestazioni sportive presso impianti sportivi	Dalle ore 08.00 alle ore 24.00	Deve in ogni modo essere rispettato il limite di 65 dB al confine di proprietà.
12	Comizi elettorali	Dalle 10.00 alle 23.00 tutti i giorni della settimana	L'orario può essere conformato ad eventuali disposizioni dell'autorità competente

#### ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DEROGA SU DOMANDA

Pos.	Attività	Orari e giorni consentiti per la deroga dai limiti	Ulteriori previsioni
13	Manifestazioni e attività sportive effettuate al di fuori degli impianti dedicati	Dalle 8.00 alle 23.00	
14	Manifestazioni religiose, culturali o politiche	Dalle 10.00 alle 23.00 da domenica a giovedì e festivi Dalle 10.00 alle 24.00 venerdì, sabato e prefestivi	
15	Feste popolari o politiche, sagre	Dalle 13.00 alle 23.00 da domenica a giovedì e festivi Dalle 13.00 alle 24.00 il venerdì, sabato e prefestivi	
16	Luna park e circhi	Dalle 13.00 alle 23.00 da lunedì a giovedì, dalle 13.00 alle 24.00 il venerdì, dalle 10.00 alle 24.00 il sabato, dalle 10.00 alle 23.00 la domenica e festivi	Nel caso la manifestazione si effettui c/o l'area ex Foro Boario, l'utilizzo di amplificazione elettroacustica può avvenire solo in assenza di attività didattica sia diurna che serale
17	Concerti e manifestazioni musicali all'aperto	Dalle 17.00 alle 20.00 o dalle 20.00 alle 23.00 da domenica a giovedì e festivi Dalle 17.00 alle 20.00 o dalle 20.00 alle 24.00 venerdì, sabato e prefestivi	Il limite d'orario si intende comprensivo dei tempi per lo smantellamento delle attrezzature, fatta salva la possibilità di provvedere il giorno seguente.
18	Manifestazioni musicali con e senza amplificazione elettroacustica presso pubblici esercizi e locali di ritrovo	Dalle 18.00 alle 23.00 da domenica a giovedì e festivi Dalle 18.00 alle 24.00 venerdì, sabato e prefestivi	La deroga può essere concessa per non più di 20 giorni in un anno solare.
19	Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00	
20	Spettacoli pirotecnici	Fino alle 24.00	